REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere
Anna ZANELLA	Referendario-relatore

nel giudizio iscritto al n. 2640 del registro di segreteria sul conto dell'agente contabile, STRICKNER MARIA THERESIA, in qualità di economo del COMUNE DI BRENNERO, per l'esercizio finanziario 2022;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 16 luglio 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario Anna Zanella, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer, il Sindaco e l'agente contabile del Comune di Brennero;

F A T T O e D I R I T T O

1. Con relazione n. 13/2026 il magistrato designato all'esame del conto dell'agente contabile, Strickner Maria Theresia, in qualità di economo del Comune di Brennero, per l'esercizio finanziario 2022, e iscritto al n. 2640 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l'esame dello stesso.

Al riguardo, in punto di preliminare procedibilità, ha precisato che il conto

è stato sottoscritto dall'economo con firma analogica e che risultava *prima facie* privo dell'attestazione di parifica, ferma l'esistenza della delibera di Giunta comunale di approvazione.

Solo in occasione dell'invio della documentazione da parte dell'amministrazione, tuttavia, è stata depositata una copia del conto, in cui risulta apposta, per il visto di regolarità, la firma analogica della segretaria comunale, dott.ssa Brigitte Preyer, in qualità di responsabile del servizio finanziario.

Nel merito, ha evidenziato le seguenti irregolarità:

- BUONO 5 per un importo pari a € 1.255,95 nel quale è indicato "spese postali dicembre 2021": violazione dell'art. 21, comma 4, del regolamento di contabilità e violazione del principio di annualità;

- BUONI da 17 a 22 per un importo complessivo di € 1.000,00 per la gita aziendale prevista dall'art. 78 del testo unico degli organi di comparto del 02.07.2015: mancata previsione di tali spese tra quelle previste dagli artt. 21, comma 4, e 25 del regolamento di contabilità e programmabilità delle stesse;

- BUONO 2 per un importo di € 15,00, nel quale è indicato "regalo San Nicolò scuola materna italiana": programmabilità della spesa, incongruenza dell'importo e violazione del principio di annualità;

- BUONO 26 per un importo pari a € 200,00, nel quale è indicato "pranzi per i membri della commissione concorso segretario comunale": si rinvia alla sentenza di questa Sezione n. 27/2024;

- BUONO 28 per un importo pari a € 40,30, nel quale è indicato "panini e bibite per volontari – giornata raccolta rifiuti - Fleres"; BUONO 50 per un

importo pari a € 135,90, nel quale è indicato “cena-pizza-membri volontari commissione valanghe” BUONO 52 per un importo pari a € 300,00, nel quale è indicato “cena con collaboratori volontari del comitato educativo per officina delle idee”: spese sussumibili tra quelle di rappresentanza con conseguente mancata pubblicazione nell’elenco delle spese di rappresentanza; si rinvia alle sentenze di questa Sezione n. 24 e 27/2024;

- BUONO 54 per un importo pari a € 507,00, nel quale è indicato “regalo per festa prima messa”: rinvio ai rilievi svolti per i buoni n. 28, 50 e 52 e alla sentenza n. 24/2022 della Sezione Giurisdizionale di Trento, riformata in appello con sentenza n. 178/2023 dalla Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di Appello.

2. La Procura regionale, in sede di conclusioni, pur condividendo le argomentazioni svolte dal Giudice istruttore, ha formulato ulteriori osservazioni.

Nello specifico ha rilevato che il regolamento comunale disciplina l’anticipazione iniziale all’economo e prevede che, al termine di ogni trimestre, quest’ultimo sottoponga alla Giunta comunale il rendiconto documentato delle spese sostenute ai fini della liquidazione e del discarico amministrativo, ma non contiene una specifica disciplina delle modalità e dei limiti di reintegro del fondo economale mediante rimborsi delle spese sostenute.

Tale prassi ad avviso della Procura suscita significative perplessità, anche alla luce di quanto statuito dalla Sezione Veneto con la sentenza n. 18/2022.

Ha evidenziato che le spese economali costituiscono una deroga alle

ordinarie procedure di programmazione e di acquisizione di beni e servizi e possono essere utilizzate esclusivamente per far fronte a esigenze impreviste, urgenti e di modesta entità, necessarie al funzionamento degli uffici.

Rimettendosi per il resto alle valutazioni del Collegio, ha concluso chiedendo la dichiarazione di parziale irregolarità del conto e la condanna dell'economo al pagamento in favore del Comune di Brennero della somma di euro 1.983,20 corrispondente ai buoni economali n. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 50, 52 e 54, in quanto i primi (da 17 a 22) riguardano spese non compatibili con il fondo economale e i secondi (28, 50, 52 e 54) riguardano spese di rappresentanza che dovrebbero essere oggetto di uno specifico e trasparente stanziamento sottoposto alla valutazione dell'organo consiliare.

3. L'Amministrazione ha depositato una memoria dd. 06.07.2026 elaborata dall'agente contabile stessa e sottoscritta dal segretario comunale, prendendo posizione come segue:

- BUONO 5: il principio di annualità non è stato applicato, in quanto la cassa economato deve essere chiusa prima della fine dell'anno finanziario, per poter rimborsare l'ammontare di cassa ricevuto entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tuttavia, la rendicontazione delle spese postali è prevista solo nei primi giorni dell'anno successivo e, per motivi di programmazione, non può essere registrata in riporto. Ha evidenziato la totale inesistenza di un danno patrimoniale per l'amministrazione. Le spese sostenuto corrispondono a tariffe ufficiali e fisse (Poste Italiane).

- BUONI da 17 a 22: si tratterebbe di spese aventi carattere eccezionale e

imprevedibile. In ragione della natura frammentaria e dell'esiguità dei singoli costi non è stato tecnicamente e oggettivamente possibile richiedere offerte formali da inserire o negoziare sul portale dell'Agenzia dei Contratti Pubblici (ACP). Ad ogni buon conto, al fine di prevenire il ripetersi di simili anomalie procedurali, il Segretario comunale ha comunicato di aver richiamato l'economo ed il personale comunale al rigido rispetto del regolamento di economato.

- BUONO 2: manca in effetti un terzo giustificativo per la differenza di euro 0,77. L'importo di € 15,00 è stato tuttavia confermato dalla signora Gallazzini Laura.

- BUONO 26: la procedura di pagamento di queste spese sarebbe dovuta effettivamente avvenire sotto forma di rimborso delle spese di servizio esterno.

- BUONI 28, 50 e 52: riguardano, come indicato nella relazione del Magistrato istruttore, spese di rappresentanza. L'Amministrazione ha precisato, ferma la buona fede e l'inerenza pubblica delle spese, di recepire i rilievi mossi da questa Corte.

- BUONO 54: l'Amministrazione ha evidenziato che la celebrazione della Prima Messa Novella (c.d. Primiz) rappresenta per la comunità un evento di assoluta eccezionalità e rarità, non essendosi verificata una simile ricorrenza nel territorio comunale da moltissimi anni.

Ha concluso ribadendo che non sussiste alcun danno patrimoniale per la pubblica amministrazione e che il Segretario ha richiamato l'economo e il personale al rigido rispetto del regolamento economale, chiedendo, in

conclusione, l'archiviazione del procedimento, considerata la buona fede dell'azione amministrativa e l'assenza di pregiudizio economico per l'Erario.

4. Il Collegio, esaminati gli atti e la documentazione versati in giudizio, osserva che, seppur il conto munito del visto di regolarità da parte della segretaria comunale - che nel caso di specie esercita la funzioni di responsabile del servizio finanziario (art. 2, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 3, del regolamento sulla contabilità del Comune di Brennero) – sia stato depositato solo in occasione dell'invio della documentazione da parte dell'Amministrazione, deve ritenersi che il conto sia procedibile, trattandosi invero del medesimo conto e potendosi ritenere, in difetto di differenti contestazioni, che per mero errore materiale il primo conto sia stato caricato a sistema senza la firma per il visto di regolarità, seppur presente agli atti dell'amministrazione.

5. Proseguendo gradatamente, occorre esaminare l'eccezione svolta dalla Procura in ordine alla circostanza che il regolamento comunale nulla prevede in ordine alle modalità e dei limiti di reintegro del fondo economale mediante rimborsi delle spese sostenute.

Sul punto si rileva che il regolamento di contabilità dispone l'anticipazione all'economo di un importo non superiore a euro 5.165,00 per trimestre con obbligo di rendicontare le relative spese al fine di sottoporle alla Giunta comunale per la liquidazione e il regolare discarico (artt. 20 e 23 del regolamento di contabilità).

Tanto è avvenuto nel caso di specie in quanto agli atti risultano le delibere della Giunta comunale (nn. 149/2022, 256/2022, 409/2022 e 479/2022) con

le quali sono state liquidate le spese sostenute dall'economo.

A ciò si aggiunga che eventuali imprecisioni o lacune del regolamento non sono imputabili all'economo, soggetto nei confronti del quale si radica il giudizio di conto, potendosi al più meramente auspicare che il regolamento comunale disciplini in futuro in maniera più puntuale le modalità di reintegro del fondo economale (cfr. sentenze n. 30 e 31/2026 di questa Sezione).

6. Passando ora all'esame dei singoli buoni si osserva quanto segue:

- BUONO 5: le singole spese postali configurano per loro natura delle spese minute, *rectius* "spese minime" ai sensi dell'art. 19 del regolamento di contabilità, che, solo in quanto aggregate, superano il limite di spesa inserito nel predetto regolamento.

Le modalità di pagamento di tali tipologie di spese e di rendicontazione, così come compiutamente esposto dall'amministrazione (punto 3 in *Fatto*), affievolisce in via eccezionale il principio di annualità e permette a questo Collegio di ritenere regolari tali spese.

- BUONI 17, 18, 19, 20, 21 e 22: occorre ribadire che questo giudizio ha ad oggetto il solo operato dell'agente contabile, la cui condotta può ritenersi scriminata in considerazione dell'autorizzazione ottenuta dalla Giunta comunale con delibera n. 190/2022 a contribuire alla relativa spesa nella misura massima di euro 1.000,00.

Ad ogni buon conto, non si può far a meno di evidenziare che tali spese – discrezionali (art 78 testo unico degli accordi di comparto del 02.07.2015: "(…) *L'Amministrazione può anche contribuire alla relativa spesa stabilendo la relativa misura tenuto conto degli stanziamenti previsti a tale*

scopo dal bilancio di previsione per il rispettivo esercizio finanziario") – non avrebbero dovuto transitare attraverso il fondo economale, come tra l'altro riconosciuto dall'amministrazione stessa nella memoria depositata in giudizio ("*Al fine di prevenire il ripetersi di simili anomalie procedurali, il Segretario comunale ha già richiamato l'economo ed il personale comunale al rigido rispetto del Regolamento di Economato*.").

- BUONO 2: tale spesa può considerarsi ricompresa tra le spese di rappresentanza ammissibili di cui all'art. 3 del regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle spese di rappresentanza e, segnatamente, tra le spese per "*atti di cortesia in occasione di manifestazioni*", ipotesi questa disciplinata dalla lettera a).

La spiegazione fornita nella memoria prodotta in giudizio in ordine alla discrepanza di 0,77 euro, ove si ribadisce che l'importo speso è stato confermato dalla signora Gallazzini Laura, appare più che plausibile, anche in considerazione dell'esiguità della differenza.

- BUONO 26: è rilevante, nel caso di specie, che, secondo quanto dichiarato in sede istruttoria dall'amministrazione, i membri della commissione non abbiano percepito alcuna retribuzione.

In continuità con quanto statuito da questa Sezione nella sentenza 27/2024 si rileva che "*il pagamento dei pasti in favore dei componenti delle commissioni di concorso in missione (…). Le predette spese, infatti, con ogni evidenza non rientrano né tra quelle di rappresentanza, né tra quelle economali, ma sono spese delle quali, nelle forme del rimborso delle spese per missioni, il comune si sarebbe dovuto far carico*."

Tanto è stato confermato anche dall'Amministrazione stessa che nella memoria depositata in giudizio ha rilevato che "*la procedura di pagamento di queste spese sarebbe dovuta avvenire effettivamente sotto forma di rimborso delle spese di servizio esterno; poiché il giustificativo è stato erroneamente emesso presso l'osteria per tutti i membri in modo uniforme, è stato pagato dal sindaco e rimborsato direttamente a lui, poiché una successiva ripartizione tra i singoli partecipanti non era più possibile*", precisando che "*Il Segretario comunale ha già richiamato l'economo ed il personale al rigido rispetto del regolamento economale per evitare il ripetersi di simili anomalie*."

- BUONI 28, 50 e 52: tali spese possono considerarsi ricomprese tra le spese di rappresentanza ammissibili di cui all'art. 3 del regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle spese di rappresentanza e, segnatamente, tra le spese per "*spese per il riconoscimento ai volontari*", ipotesi questa disciplinata dalla lettera k). La natura di spese di rappresentanza è stata anche espressamente riconosciuta dall'Amministrazione nella memoria depositata in giudizio.

- BUONO 54: tale spesa, anche in ragione della rappresentata assoluta eccezionalità dell'evento consistente nella Prima Messa Novella (cd. Primiz) di un concittadino, può considerarsi ricompresa tra le spese di rappresentanza ammissibili di cui all'art. 3 del regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle spese di rappresentanza e, segnatamente, tra le spese per "(…) *atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo*", ipotesi questa disciplinata dalla lettera a).

7. Fermo quanto sopra, non si può sottacere che, sul piano procedurale, nessuna delle spese - in questa sede qualificate di rappresentanza - avrebbe dovuto essere sostenuta in via economale (il ricorso alla quale attiene, come è noto, al normale funzionamento degli uffici), bensì secondo la disciplina dell'art. 2 ("Stanziamento e procedimento per l'effettuazione delle spese") dell'apposito regolamento in materia del Comune di Brennero.

A ciò si aggiunga che una tale, scorretta, modalità procedurale comporta un *vulnus* del principio di trasparenza sotteso alla prescritta pubblicazione delle spese di rappresentanza sostenute di anno in anno (art. 16, c. 26, d.l. n. 138/2011) (cfr. sentenza n. 22/2024 di questa Sezione).

8. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare parzialmente irregolare, senza addebito, il conto dell'agente contabile, Strickner Maria Theresia, in qualità di economo del Comune di Brennero, per l'esercizio finanziario 2022.

9. In assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dichiara parzialmente irregolare, senza addebito, il conto giudiziale in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2026.

L'estensore	**Il presidente**
Anna Zanella	Enrico Marinaro
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 29/07/2026

Il funzionario
Tamara Mosconi
(firmata digitalmente)